



Provincia di Venezia

TRASPORTI

Determinazione N. 559 / 2012

Responsabile del procedimento: FUSCO NICOLA

Oggetto: **RISARCIMENTO DANNI RELATIVO AL SINISTRO N. AU00008210/11 DEL 12/03/2011**

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta presentata da A.C.T.V. S.p.A. prot. n. 222 del 04/01/12 (ns. prot. n. 2867 del 11/01/12), per ottenere l'autorizzazione ad effettuare trattenute sullo stipendio dell'agente [Omissis..] per un importo di 106,02 a titolo di risarcimento determinato in applicazione dell'art. 50 del vigente contratto di lavoro aziendale;

Visto che la Commissione Tecnica Aziendale riunitasi in data 16 novembre 2011, sulla base della documentazione e della dinamica relative al sinistro, ha deciso di imputare al conducente succitato una responsabilità pari al 100%;

Rilevato che l'agente non ha ritenuto di rappresentare per iscritto eventuali controdeduzioni sollecitate con nostra lettera raccomandata A.R. prot. n. 3616/12 del 13/01/2012;

Esaminata la dinamica dell'incidente;

Considerato che, dalla documentazione agli atti, l'evento dannoso è riconducibile al comportamento colposo dell'agente;

Visto l'art. 50 del vigente contratto di lavoro Aziendale;

Visto l'art. 38 dell'Allegato A) del R.D. n. 148 dell'08/01/1931 e successive modificazioni apportate con L.1982 del 03/11/1952 art. 1;

Visto l'art. 8 comma 3 lett. a) dalla L.R. n. 25 del 30/10/1998;

DETERMINA

1. di definire in 106,02 l'addebito a carico dell'agente [Omissis..];
2. di autorizzare l'A.C.T.V. S.p.A., ai sensi dell'art.38 dell'Allegato A) del R.D. n.148 dell'08/01/1931, modificato dalla legge n.1982 del 03/11/1952, a trattenere all'agente [Omissis..], per i danni di cui sopra, la somma di 106,02, da recuperare con trattenute mensili non superiori ai limiti massimi consentiti dalle norme vigenti;
3. di stabilire che tali trattenute non possono essere cumulate con altri eventuali addebiti.

IL DIRIGENTE

PAOLO GABBI